



## STATUTO ASSOCIAZIONE "HELP FOR YOU APS"

### Articolo 1 (Denominazione, Sede)

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"HELP for YOU APS", in breve anche "HELP 4 U APS" siglabile "H4U APS"**.
2. L'ente ha natura di istituzione non lucrativa di utilità sociale.
3. L'Associazione ha la propria sede legale in Bene Vagienna, Via Fiume n. 40.
4. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

### Articolo 2 (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, è aperta a tutti coloro che ne condividono lo le finalità e persegue in modo esclusivo finalità di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.
2. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione, che essa intende svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati a titolo volontario, sono le attività che possano portare al miglioramento del benessere delle persone, alla loro valorizzazione, difesa e supporto.
3. Tali attività possono quindi includere:
  - Il supporto per l'espletamento di pratiche burocratiche e per le richieste di servizi, agevolazioni ed attività legate al welfare a vantaggio delle persone.
  - Le attività legate al miglioramento delle conoscenze ed alla diffusione di informazioni legate a norme, tutele, diritti e doveri legati alle persone,
  - La promozione della legalità e del welfare, e lo sviluppo e diffusione di questi principi attraverso formazione diretta ed informativa resa a persone ed aziende e/o l'organizzazione di convegni di studio, corsi, conferenze e seminari nonché ogni altra attività, anche di supporto diretto, volta a valorizzare e difendere i diritti, le tutele e le norme che tutelano le persone, in particolare dedicandosi a quelle più svantaggiate.Fermo restando che l'oggetto principale è la finalità di utilità sociale ed il perseguimento del benessere delle persone, l'Associazione si propone inoltre di:
  - Promuove ed organizzare iniziative, servizi e attività nel settore dell'educazione, del turismo, della cultura, delle attività ricreative atte a soddisfare l'esigenza di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, favorire forme di acquisto e risparmio per gli associati, di sostegno e supporto reciproco tra associati
  - Attuare servizi e strutture per lo svolgimento di tali attività, di formazione extra scolastiche e di tempo libero in genere quali letture, giochi, hobby, attività didattiche, di perfezionamento e aggiornamento
  - Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento,
  - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire le attività dell'associazione e progetti di utilità sociale.
4. L'associazione può organizzare eventi od attività di raccolta fondi per il perseguimento dei propri scopi sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
6. L'associazione opera nel territorio della Regione Piemonte.



### Articolo 3 (Attività)

3.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017.
- interventi e servizi sociali di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs. 117/2017;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;

L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 3.1, fermo quanto stabilito nel successivo 3.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- Promuovere, realizzare e supportare il tessuto sociale cittadino con particolare attenzione al mondo dei giovani della terza età, e comunque delle fasce deboli della società;
- Promuovere ed attuare interventi mirati alla condivisione di progetti, idee e attività ricreative;
- Mettere in atto esperienze ludiche gestite a squadra (laboratori creativi, giochi della mente, attività di svago finalizzato allo sviluppo intellettuale ecc...);
- Offrire attività di svago intelligente e pensiero creativo;
- Creare attività di intrattenimento educativo rivolte a soggetti svantaggiati, gruppi famigliari, comunità locali e comunità sociali.
- Promuovere attività di collaborazione lavorativa e di reciproco scambio con Associazioni, Fondazioni e imprese sociali che perseguono finalità analoghe;
- Educare al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e dei contributi disponibili per il cittadino;
- Promuovere la cultura e il valore del volontariato e della gratuità;
- Promuovere l'integrazione psicologica e socio culturale;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

3.3 Per lo svolgimento delle attività delle attività sopracitate, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci

- 3.4 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 3.5 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 3.6 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..  
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 3.7 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 3.8 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

#### **Articolo 4 (Soci)**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per essere ammessi si deve accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

##### **4.1 Categorie di Soci:**

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori** (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione)
- **Soci effettivi** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- **Soci Junior** (coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il 18° anno di età. L'iscrizione dei soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà).
- **Soci Sostenitori** (le persone fisiche, Enti, istituti, Associazioni e/o Fondazioni che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato all'associazione stessa corrispondendo, oltre alla quota ordinaria, contribuzioni volontarie straordinarie).
- **Soci Onorari** (sono nominati tali da parte del Consiglio Direttivo coloro che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione, o per notorietà o meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Possono essere ammessi con la qualifica di soci onorari sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno infatti uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

##### **4.2. Ammissione:**

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- l'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo





indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il diniego va motivato. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure\* altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

#### 4.3. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per i Soci di minore età, il diritto di votare in assemblea è esercitato disgiuntamente, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenni.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

#### 4.4. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### Articolo 5 (Organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione;**
- **il Presidente;**
- **Organo di controllo o Revisore Unico**

### Articolo 6 (Assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, può essere fatto a mezzo lettera, fax, e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- può deliberare in ordine all'esclusione dei soci, se non vi ha provveduto il direttivo;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o



di Cuneo  
Agenzia  
rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **Articolo 7 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea o lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza a maggioranza dei componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.



## **Articolo 8 (Presidente)**

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

## **Articolo 9 (Organo di controllo interno)**

La nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, è obbligatoria solo quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti parametri:

- attivo superiore a € 110.000
- entrate superiori a € 220.000
- dipendenti medi superiori a 5.

E' sempre obbligatoria la nomina quando siano stati costituiti patrimoni separati.

I componenti dell'organo di controllo debbono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. .

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo i requisiti di professionalità debbono essere posseduti da almeno un componente.

I compiti dell'Organo di Controllo, molto estesi, mutuano quelli tipici dei sindaci delle società di capitali e implicano, inoltre, la verifica del corretto perseguimento delle finalità dell'ente e, superati certi limiti, si estendono alla revisione legale se almeno un sindaco è iscritto nel Registro dei Revisori Legali, salva l'opzione per l'attribuzione dell'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione.

L'obbligo di Revisione Legale dei conti scatta quando associazioni e fondazioni superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La revisione legale è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'obbligo di revisione legale può essere assolto da un sindaco iscritto nel Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo e il revisore vengono eletti dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e ad essa relaziona.

## **Articolo 10 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.





## **Articolo 11 (Risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi pubblici e privati;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art.13;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 12 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Articolo 13 (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **Articolo 14 (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **Articolo 15 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **Articolo 16 (Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Articolo 17 (Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

#### **Articolo 18 (Devoluzione del patrimonio)**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione subordinata al parere positivo del RUNTS.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 19 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA ENTRATE Direzione Provinciale di Cuneo  
Ufficio Territoriale di Cuneo  
Registrato il ..... 5 GEN. 2023 ..... al n. 35 ..... Serie 3  
Esatte Euro ESENTE



Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale  
Erika TOLDO

